



Roma, 28 aprile 2005

Prot. n. 928/2005
XX Seg/3610/17

A tutte le strutture
CGIL e INCA CGIL
Loro sedi

**OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Circolare INPS n° 58 del 15.4.2005 e INPDAP n° 11 del 7.4.2005**

COMUNICATO

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
Circolare INPS n° 58 del 15.4.2005 e INPDAP n° 11 del 7.4.2005

Care compagne e cari compagni,

finalmente gli Istituti previdenziali hanno fornito le prime indicazioni sul decreto interministeriale (Lavoro e Economia) del 27 ottobre 2004 riguardante i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Prima di entrare nel merito, sottolineiamo ancora una volta come il ritardo nell'emanazione delle disposizioni operative non sia da imputare agli Enti previdenziali, ma al Ministero del Lavoro che ha tolto agli istituti stessi qualsiasi autonomia interpretativa, pretendendo che qualsiasi circolare, per poter essere diramata, debba essere preventivamente sottoposta alla sua approvazione.

È anche questo un modo per colpire lo stato sociale e per intaccare i diritti dei lavoratori!

Ma vediamo ora punto per punto quali sono le indicazioni date dagli Istituti previdenziali.

Innanzitutto occorre precisare che la maturazione del diritto al beneficio avviene per l'esposizione all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003.

Lavoratori esposti all'amianto per periodi soggetti all'assicurazione INAIL

Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi soggetti all'assicurazione INAIL con maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, dei previdenti benefici previdenziali per esposizione all'amianto si applica la precedente disciplina.

Per "conseguimento dei benefici previdenziali" si intende solo il riconoscimento, alla data del 2 ottobre 2003, del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto e non anche la maturazione alla stessa data dei requisiti per il diritto a pensione.

Tali lavoratori, qualora non abbiano già provveduto, devono presentare la domanda di riconoscimento all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 15 giugno 2005), a pena di decadenza.

L'INPS precisa che devono presentare la domanda entro il predetto termine anche i lavoratori ai quali si applica la previgente disciplina per effetto dell'art. 47, comma 6 bis, della legge n° 326/2003, qualora non abbiano già provveduto.

I previdenti benefici pensionistici (applicazione del coefficiente pari a 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione) spettano quindi ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto e:

- siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall'INAIL, anche in sede giudiziaria o amministrativa;
- verranno in possesso della certificazione INAIL a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005.

La previgente disciplina spetta, inoltre, anche ai lavoratori che otterranno il diritto al beneficio previdenziale in sede giudiziaria su domande di certificazione dell'esposizione all'amianto presentate all'INAIL prima del 2 ottobre 2003 e comunque non oltre il 15 giugno 2005.

Nei confronti di questi lavoratori continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento secondo le modalità stabilite dalla precedente disciplina.

È da rilevare che dalle circolari emerge una diversità di interpretazione tra l'INPS e l'INPDAP per quanto riguarda il cumulo della maggiorazione amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ad un aumento dell'anzianità contributiva.

L'INPS, infatti, permette il cumulo, mentre l'INPDAP non lo permette.

Viene da chiedersi a che cosa serva la preventiva approvazione delle circolari da parte del Ministero del lavoro dal momento che, oltre ad essere lesiva dell'autonomia dei singoli Istituti, non riesce neanche ad evitare che ci siano interpretazioni diverse tra gli enti (unico compito questo che, invece, dovrebbe proprio essere svolto dal Ministero del Lavoro), creando così disparità di trattamento tra i lavoratori.

L'INPS conferma i criteri finora seguiti ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle pensioni.

Dato che l'Istituto ha precisato che la maturazione del diritto al beneficio avviene per l'esposizione all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a nostro avviso, dovrebbero essere superati anche i problemi interpretativi che erano insorti per i lavoratori che risultavano disoccupati alla data di entrata in vigore della legge 257/1992.

Lavoratori esposti all'amianto per periodi non soggetti all'assicurazione INAIL

I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi non soggetti all'assicurazione INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali se hanno svolto attività lavorativa (attività effettivamente svolta) con concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, ovvero sulla durata oraria giornaliera prevista dai CCNL, per un periodo non inferiore a 10 anni.

Per quanto riguarda l'attività lavorativa effettivamente svolta le circolari non precisano nulla; a nostro avviso, dovrebbero essere considerati utili anche i periodi di ferie, malattia, infortunio, maternità.

Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, deicoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari,
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Per questi lavoratori la maggiorazione del periodo di esposizione all'amianto è pari all'1,25 ed è valida solo ai fini della misura della pensione.

L'INPDAP ha precisato che per avere diritto ai benefici previdenziali questi lavoratori devono essere stati occupati alla data del 2 ottobre 2003 per un periodo di esposizione non inferiore a 10 anni.

La domanda di riconoscimento dell'esposizione deve essere presentata all'INAIL – a pena di decadenza - entro il 15 giugno 2005 anche da coloro che l'avevano già presentata.

L'INPS e l'INPDAP non chiariscono se i lavoratori esposti all'amianto per periodi non soggetti all'assicurazione INAIL (es. ferrovieri, marittimi, statali) con cause giudiziarie in corso debbano ripresentare la domanda.

A nostro avviso, è comunque necessario anche per questi lavoratori ripresentare la domanda entro il 15 giugno 2005, facendo presente il contenzioso in atto.

La mancata ri-presentazione della domanda potrebbe, infatti, determinare la decadenza dal diritto: con il rischio per i lavoratori interessati di poter perdere il contenzioso intrapreso per i "vecchi" benefici, senza poter accedere al nuovo diritto per mancata presentazione della domanda entro i termini di decadenza.

Questi lavoratori non potranno cumulare la maggiorazione amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, **rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza**, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva .

Per i lavoratori iscritti all'INPS ciò significa (interpretazione dataci dallo stesso Istituto) che i benefici previdenziali dell'amianto non sono cumulabili solo se

derivano da norme diverse rispetto a quelle del regime di appartenenza: per essere più chiari, prendendo ad esempio i marittimi, risulta definitivamente superata la questione relativa alla paventata incumulabilità dei benefici amianto con quelli derivanti dalla normativa di appartenenza e cioè i periodi di prolungamento dell'attività per imbarco, previsti dall'art. 24 della legge 413/1984.

Per i lavoratori iscritti all'INPDAP, invece, l'incumulabilità dei benefici sembra riferirsi anche a quelli previsti dalla stessa normativa di appartenenza, visti gli esempi che vengono fatti dall'Istituto che, oltre ai benefici previsti per lavoratori impegnati in attività usuranti (sic), cita le maggiorazioni contributive previste per agli addetti al servizio di confine e le maggiorazioni previste per i portuali.

Nei casi di incumulabilità al lavoratore è data la possibilità di optare.

La facoltà di opzione tra i benefici previdenziali va effettuata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza (INPS, INPDAP o amministrazione statale che ancora liquida i trattamenti pensionistici).

Il Ministero del Lavoro, con nota n° 24/0001226 del 31 marzo 2005, ha precisato che la maggiorazione contributiva derivante da esposizione all'amianto è cumulabile con quelle conseguenti ad un particolare "status" del lavoratore (invalidi superiori al 74% o ascritti alle prime 4 categorie della tabella A di cui al D.P.R. n° 834/1981, non vedenti, sordomuti).

L'INPS ha precisato che la maggiorazione contributiva (1,25 solo ai fini della misura) spetta anche ai titolari di pensione **avente decorrenza non anteriore al 1° maggio 1992 (mese successivo all'entrata in vigore della legge n° 257/1992).**

L'Istituto, in questo caso, corrisponderà gli importi degli arretrati con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003 (mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n° 269/2003).

L'INPDAP nulla dice per quanto riguarda i pensionati: ciò conferma la precedente interpretazione dell'Istituto che ha concesso i benefici previdenziali per gli esposti all'amianto solo ai lavoratori iscritti all'INPDAP al momento di presentazione della relativa richiesta.

Tuttavia, l'Istituto, con nota n° 10665 del 18 settembre 2003, ha reso noto l'orientamento positivo, manifestato dal Ministero del Lavoro, nel caso di domanda presentata, per la prima volta all'INPDAP, da un soggetto già cessato dal servizio in possesso di certificazione INAIL, per il cui rilascio è stata presentata domanda prima del collocamento a riposo. In sostanza il Ministero equipara la domanda di certificazione presentata all'INAIL in attività di servizio alla manifestazione di volontà di beneficiare delle agevolazioni pensionistiche relative all'amianto.

Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A

Per quanto attiene i ferrovieri, l'INPS ha "chiarito" che, in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n° 127/2002 tali lavoratori:

- ❖ devono comunque considerarsi compresi tra i destinatari della nuova disciplina;
- ❖ devono ripresentare la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005, anche se già presentata.

A tale proposito ribadiamo che, a nostro avviso, la domanda va ripresentata anche se c'è un contenzioso in atto, per i motivi che abbiamo precedentemente esplicitato. Nella domanda deve essere fatto esplicito riferimento all'applicazione della sentenza 127/2002 della Corte Costituzionale.

L'Istituto ha altresì precisato che continuerà a tenere in evidenza le pratiche per l'eventuale riliquidazione (applicazione del coefficiente pari a 1,5 anziché 1,25).

Il Ministero del Lavoro, con nota n° 24/0001226 del 31 marzo 2005, ha sottolineato che le conseguenze operative della sentenza della Corte Costituzionale dovranno essere definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze!

Come ricorderete la Corte Costituzionale, con sentenza n° 127/2002, rigettando la questione di legittimità costituzionale aveva stabilito in via interpretativa che anche i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno diritto alla maggiorazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto.

L'interpretazione fornita dalla Corte si fonda sul duplice rilievo che, fin da data antecedente alla legge n° 257/1992, l'Ente Ferrovie era stato trasformato in "**organismo societario privatistico (sia pure a configurazione speciale)**" in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992 e che dal 1° gennaio 1996 i dipendenti sono stati assicurati all'INAIL il quale ha preso in carico tutte le prestazioni, comprese quelle derivanti da eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non definiti a tale data.

Marittimi

Per i lavoratori del settore marittimo, assicurati presso l'IPSEMA, è attualmente pendente un'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale (ordinanza n° 224 del 3 febbraio 2003 del Tribunale di La Spezia) sulla legittimità dell'esclusione dai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto.

In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale è evidente che i lavoratori marittimi debbano ripresentare la domanda (ribadiamo ancora una volta che la domanda deve essere ripresentata anche da coloro che hanno un contenzioso in corso per i motivi che abbiamo precisato in precedenza nel capitolo relativo ai lavoratori non iscritti all'INAIL).

Facciamo inoltre presente che la IX Commissione Trasporti e la XI Commissione Lavoro pubblico e privato, a Camere riunite, in data 13 aprile 2005, ha approvato in via definitiva una risoluzione, presentata il 9 febbraio 2005, impegnando il Governo ad emanare una circolare esplicativa, ad integrazione del decreto attuativo sull'amianto del 27 ottobre 2004, che:

- stabilisca la possibilità per i lavoratori marittimi e per il personale della Marina militare di presentare all'INAIL, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'estratto matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di Porto ovvero fotocopie autenticate del libretto di navigazione;
- chiarisca come il termine del 2 ottobre 2003 per la presentazione delle domande ai fini di rientrare nella vecchia normativa sia riferito anche ai lavoratori che hanno presentato domande al proprio Ente assicurativo competente.

Lavoratori esposti all'amianto per periodi "misti"

L'INPS si è posto il problema del riconoscimento del beneficio previdenziale amianto per i periodi misti, e cioè per i periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione INAIL.

L'Istituto ha risposto a tale problema affermando che c'è il riconoscimento del beneficio pensionistico se, complessivamente, si è verificato il decennio di esposizione.

L'INPS ha precisato che applicherà il coefficiente pari a 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione solo se il periodo soggetto all'assicurazione INAIL è ultradecennale.

Pertanto, se il periodo di esposizione soggetto all'assicurazione INAIL è **superiore** al decennio e quello non soggetto è inferiore (o superiore) al decennio la maggiorazione sarà determinata con l'applicazione del coefficiente pari a:

- 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione sul periodo con assicurazione INAIL;
- 1,25 ai soli fini della misura sul periodo con assicurazione diversa dall'INAIL.

L'Istituto applicherà, invece, il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura quando:

- il periodo di esposizione soggetto all'assicurazione INAIL è inferiore al decennio e quello non soggetto è superiore al decennio;
- i periodi di esposizione all'amianto soggetti e non all'assicurazione INAIL sono entrambi inferiori al decennio..

Nella circolare INPDAP, invece, non c'è nessun riferimento ai periodi "misti".

Lavoratori affetti da malattie professionali da amianto

L'INPS ha precisato che ai lavoratori per i quali è documentata dall'INAIL o da un Ente diverso una malattia professionale da amianto (vedi comma 7 dell'art. 13 della legge n° 257/1992) va riconosciuto il beneficio della maggiorazione dello 1,5 del periodo di esposizione, sia ai fini del diritto che della misura, anche se tale periodo si riferisce ad attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto. In tali fattispecie non opera alcun termine di decadenza.

L'INPS nella propria circolare non ha precisato se, in caso di malattia professionale accertata da ente diverso dall'INAIL, sia necessaria la certificazione INAIL relativa al periodo di esposizione. Posto il quesito all'INPS, ci è stato precisato che le procedure dovranno essere stabilite dal Ministero del Lavoro.

Disposizioni comuni

La certificazione rilasciata dall'INAIL va presentata alla sede INPS o INPDAP (sede di servizio dell'iscritto) ovvero all'amministrazione statale ancora competente a liquidare i trattamenti pensionistici.

Tale certificazione, oltre che a corredo della domanda di pensione o di ricostituzione, può essere presentata anche precedentemente per la valorizzazione dei benefici ai fini pensionistici ovvero ai fini dell'indicazione del periodo sul conto assicurativo.

L'INPDAP ha precisato che, qualora l'attività lavorativa cui si riferisce l'esposizione all'amianto riguardi periodi oggetto di ricongiunzione (art. 2 della legge n° 29/1979), il beneficio della previgente normativa è attribuibile soltanto nelle ipotesi in cui l'arco temporale decennale di esposizione all'amianto si riferisca a periodi maturati, entro il 2 ottobre 2003, con assicurazione INAIL.

In ogni caso, l'anzianità complessiva utile, conseguita con la maggiorazione amianto, non può comunque superare 40 anni ovvero il corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza.

La maggiorazione da esposizione amianto è riconosciuta, a domanda, ai superstiti del dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici derivanti dall'esposizione.

Abbandono azione di recupero indebito pensionistico derivante da sentenze

Come ricorderete il comma 6-quinques dell'art. 47 della legge n° 326/2003 aveva disposto l'abbandono dell'azione di recupero degli indebiti pensionistici - ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge (26 novembre 2003) - derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con l'attribuzione della maggiorazione per esposizione all'amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'Ente previdenziale.

L'INPS, con circolare n° 195/2003, e l'INPDAP, con circolare di cui all'oggetto, hanno fatto presente che le proprie Sedi non recupereranno il debito residuo, risultante alla data del 26 novembre 2003, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Abbiamo appena appreso che l'INPDAP sta predisponendo una nota integrativa rispetto alla circolare emanata, anche a seguito delle nostre osservazioni. Continueremo a tenervi informati

Fraterni saluti

p. l'INCA – CGIL
(Rossella Misci)

p. La CGIL
(Rita Cavaterra)

Allegati 2